

AVVOCATO FABIO CIULLA

Via Dei Mille is. 77 n. 272 - 98123 Messina

TEL. / FAX 090.2931788

p.e.c. studio.legale.ciulla@pec.giuffre.it

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO

RICORSO EX 414 C.P.C. CON DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per il signor [REDACTED] nato a Messina il [REDACTED], residente in Messina [REDACTED], C.F.: [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] del Foro di Messina - C.F.: [REDACTED] - fax 090/2931788 - P.E.C.: studio.legale.ciulla@pec.giuffre.it - nel cui studio in Messina, via Dei Mille is. 77 n. 272, è elettivamente domiciliato, giusta procura stesa su foglio separato e da considerarsi in calce al presente atto

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.), in persona del Ministro *pro tempore*, CF. 80185250588, con sede in Roma Viale Trastevere n. 76/A, pec: urp@postacert.istruzione.it, domiciliato ex art. 144 c.p.c. presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Messina, via dei Mille is. 221 n. 65 - Messina, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it ;

M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente p.t., C.F.: 80018500829, con sede in Palermo Via Fattori 60, pec: disi@postacert.istruzione.it, domiciliato ex art. 144 c.p.c. presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81, 90100 Palermo, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it ;

M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA, in persona del Dirigente p.t., C.F.: 80018500829, con sede in Messina Via S. Paolo n. 361, pec: uspme@postacert.istruzione.it, domiciliato ex art. 144 c.p.c. presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille is. 221 n. 65 - Messina, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

per l'annullamento e/o la disapplicazione

del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento c/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"

e per il conseguente accertamento



AVVOCATO FABIO CIULLA

Via Dei Mille is. 77 n. 272 - 98123 Messina

TEL. / FAX 090.2931788

p.e.c. studio.legale.ciulla@pec.giuffre.it

del diritto al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Sig. [REDACTED] pari a 5 punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto per 10 mesi e non 0,50 come attribuitogli.

Premessa

Il Sig. [REDACTED] presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio scolastico 2021/2024 (profilo di CS - Collaboratore scolastico e AA - Assistente Amministrativo), del "Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA)", per l'Ambito Territoriale di Messina, richiedente la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 18/02/1997 al 17/12/1997 (doc. n. 1).

L'Ufficio Scolastico di Messina provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli un punteggio pari a complessivi 6,50 punti (di cui 6,00 per titolo di studio e 0,50 per servizio militare).

Come noto infatti, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Il signor [REDACTED] presentava domanda di aggiornamento per le graduatorie del triennio scolastico 2021-2024 (doc. n° 2 e 3), maturando un punteggio di accesso - punti 6,50 - , di cui quello relativo al servizio militare - punti 0,50 -, che unitamente a quello relativo ai titoli culturali - punti 6,00 - dava un punteggio totale di 6,50.

Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio, per cui il ricorrente si vede costretto ad adire codesto On.le Tribunale di Messina Sezione lavoro, in ragione dei seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.



AVVOCATO FABIO CIULLA

Via Dei Mille is. 77 n. 272 - 98123 Messina

TEL. / FAX 090.2931788

p.e.c. studio.legale.ciulla@pec.giuffre.it

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Ed in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"* [Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279], la Legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *"[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]"*.

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *"[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]"*.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che *"[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]"* (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è



AVVOCATO FABIO CIULLA

Via Dei Mille is. 77 n. 272 - 98123 Messina

TEL. / FAX 090.2931788

p.e.c. studio.legale.ciulla@pec.giuffre.it

stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, "[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]".

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", ha stabilito che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo".

Ed ancora: "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico".

Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile", anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost., secondo cui "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo" (Cassazione Civile, Sez. I av. 1° settembre 1997 n.8297).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare "la posizione di lavoro" del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.



AVVOCATO FABIO CIULLA

Via Del Mille is. 77 n. 272 - 98123 Messina

TEL. / FAX 090.2931788

p.e.c. studio.legale.ciulla@pec.giuffre.it

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che "[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]".

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

Quanto superiormente dedotto ha trovato, nel tempo, conferma in un'ampia ed univoca giurisprudenza, che più volte si è pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Diversamente, con l'art. 2, comma 6 del D.M. n°44/2011, il M.I.U.R. ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7 del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati vengono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Avverso tal ultimo Decreto Direttoriale è stato proposto il ricorso R.G. n°8637/2006, conclusosi, dinanzi al TAR Lazio sezione Terza quater, con la sentenza n°6421/2008 che, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529), oltre a confermare il principio secondo cui il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485, comma 7 del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), ha, appunto, annullato il Decreto



AVVOCATO FABIO CIULLA

Via Dei Mille 15, 77 n. 272 - 98123 Messina

TEL. / FAX 090.2931788

p.e.c. studio.legale.ciulla@pec.giuffre.it

Direttoriale in questione nella parte in cui prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Nonostante ciò, il MIUR ha disatteso il contenuto della sentenza ed ha riproposto la disposizione contenuta nell'annullato Decreto direttoriale in tutti i Decreti Ministeriali che si sono susseguiti nel tempo, che il Tar Lazio ha continuato ad annullare con una serie di decisioni intervenute nel tempo con i nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Orientamento, tra l'altro, confermato anche dal Consiglio di Stato, con le ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010, nella quale ha chiarito che "Si tratta di norma equilibratrice che - in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino - rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]"

Conseguenza immediata è che la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando palealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

Inspiegabilmente, i successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.

Dunque, alla luce di quanto sopra, il punteggio attribuito all'odierno ricorrente è chiaramente errato e va rettificato. Il punteggio che il signor [REDACTED] avrebbe dovuto e dovrebbe ottenere, infatti, non è di 6.50 ma di 11,00, per come in precedenza quantificato: 6 punti derivanti dal titolo culturale e 3 punti (e non 0.50) dal servizio militare di leva svolto, per dieci mesi dal 18 febbraio 1997 al 17 dicembre 1997.

Occorre, infine, evidenziare come le ragioni dell'odierno ricorrente trovano conferma non solo in sede amministrativa, ma anche in sede di giurisdizione ordinaria: Tribunale



AVVOCATO FABIO CIULLA

Via Dei Mille is. 77 n. 272 - 98123 Messina

TEL. / FAX 090.2931788

p.e.c. studio.legale.ciulla@pec.giuffre.it

Messina sentenza 13889 del 2018, Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania.

Ed ancora, da ultimo, anche la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n°5679 del 2 marzo 2020 ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n°459 del 2014 della Corte d'Appello di Firenze su medesima fattispecie, con la quale ha così statuito: *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".*

Appare, dunque, del tutto evidente che il signor [REDACTED], sin dall'inizio, ma certamente dal 2021, avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio, mai avvenuto da parte della Pubblica Amministrazione, che, pertanto, ha operato in maniera del tutto illogica, oltre che non rispettosa delle novità intervenute sull'argomento.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, infatti, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio complessivo pari a 11,00, valutando complessivamente il servizio militare 5 punti, piuttosto che 0,5 punti.

SULLA DOMANDA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C.

Se, dunque, dubbi non possono sorgere in ordine al *fumus* della domanda, per i motivi esposti in punto di diritto, altrettanto può dirsi sul *periculum in mora*.

Infatti, è di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente, con la nuova graduatoria, approvata in data 08.04.2021 si è collocato nuovamente in posizione peggiore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al triennio 2021-2024. Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto al Sig. [REDACTED] (pari a 11,00 punti totali, anziché 6,50)



AVVOCATO FABIO CIULLA

Via Dei Mille is. 77 n. 372 - 98123 Messina

TEL. / FAX 090.2931788

p.e.c. studio.legale.ciulla@pec.giuffre.it

gli ha precluso la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali c/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto, si evidenzia come i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del ricorrente di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto Avvocato Fabio Ciulla, in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, stante il numero elevato dei presunti litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

ISTANZA

all'inché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina

VOGLIA

Quindi autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina <https://www.me.usr.sicilia.it> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.



AVVOCATO FABIO CIULLA

Via Dei Mille ss. 77 n. 272 - 98123 Messina

TEL. / FAX 090.2931788

p.e.c. studio.legale.ciulla@pec.giuffre.it

Per quanto premesso, per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un congruo termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto, voglia

- a) Accertare ritenere e dichiarare che il sig. [REDACTED] ha diritto al riconoscimento del punteggio pari a complessivi punti 11,00 anziché 6,50 (5 punti per lo svolgimento del servizio militare anziché 0,50) ;
- b) Per l'effetto di cui sopra, condannare le Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2021/2024 corrente e successive;
- c) In via istruttoria, considerata la chiara natura documentale della controversia ammettere ogni eventuale ed ulteriore mezzo istruttorio che si appaleserà utile e conducente ai fini del decidere, concedendo eventuale termine per la sua articolazione c/o produzione.
- d) Con vittoria di spese e compensi e con distrazione in favore del Sottoscritto
Avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato, ma stante il reddito del ricorrente (doc. n°5), inferiore ai limiti di legge, nulla è dovuto ai fini del versamento del contributo unificato.

Si dichiara inoltre che parte ricorrente è stato ammesso al Gratuito Patrocinio a carico dello Stato con deliberazione n. 1442 del 16/06/2023 del C.O.A. di Messina.

Si allegano al presente ricorso i seguenti documenti:

- 1) servizio militare;
- 2) domande di aggiornamento
- 3) prospetto punteggio
- 4) delibera di ammissione G.P.

Messina, li 17.04.2023

Avv. Fabio Ciulla

